



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

Dott. Diego LOVERI Presidente di Unità Democratica Giudici di Pace Onorari Pec: diego.loveri@oav.legalmail.it

OGGETTO: Pratica num. 23/VA/2016

Nota pervenuta in data 7 giugno 2016, prot. CSM n. A-32408/2016, dal Presidente di Unità Democratica Giudici di Pace Onorari con cui si trasmette il documento del Coordinamento della Magistratura Onoraria sull'interpretazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 concernente la normativa per i magistrati onorari ultra sessantottenni.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 luglio 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 7 giugno 2016, prot. CSM n. A-32408/2016, dal Presidente di Unità Democratica Giudici di Pace Onorari con cui si trasmette il documento del Coordinamento della Magistratura Onoraria nel quale si chiede che il Consiglio Superiore della Magistratura voglia interpretare urgentemente la norma prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, secondo cui "l'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età", sostenendosi che con l'entrata in vigore di tale norma non vi sarebbe stata abrogazione né espressa né tacita dell'art. 18-bis della legge n. 132/2015, che prevede che i magistrati onorari che compiono almeno 70 anni cessano dall'incarico il 31 dicembre 2016;
- vista la successiva nota pervenuta in data 9 giugno 2016, prot. CSM n. A-32984/2016, dal Presidente di Unità Democratica Giudici di Pace Onorari con cui si trasmette la nota unitaria del Coordinamento Unitario Magistratura Onoraria nella quale, ribadendosi che né il decreto legislativo n. 92/2016 né la legge n. 57/2016 hanno espressamente o tacitamente abrogato l'art. 18-bis del decreto legge n. 83/2015 (come integrato dalla legge n. 132/2015) e che di conseguenza i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantottesimo anno di età cessano dal servizio il 31 dicembre 2016, sollecitano al Consiglio Superiore della Magistratura un chiarimento in merito, al fine di evitare che i capi degli uffici giudiziari possano dichiarare cessati i magistrati onorari ultra sessantottenni, atteso che la cessazione può avvenire solo con appositi singoli provvedimenti degli organi deputati (delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale);

Roma 29/07/2016 Protocollo P16212/2016

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio", emanato in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57 concernente "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

- rilevato che l'art. 1 di detto decreto legislativo stabilisce al comma 1 che: "I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.", e al comma 2 che: "L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.", disposizioni da considerarsi immediatamente precettive;

- considerato che, in applicazione delle suddette disposizioni, con delibere consiliari del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione dall'incarico dei magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 92/2016 hanno compiuto il sessantottesimo anno di età;

delibera

di rispondere che la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 deve considerarsi immediatamente precettiva e che con delibere consiliari del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione dall'incarico dei magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo hanno compiuto il sessantottesimo anno di età."

ESEGRETARIO GENERALE

Vizoeeili

(Paola Piraccini)